

DECORRENZA ASSENZE PER MALATTIA/ Circ. Inps 147/1996

La [circolare INPS 147/96](#) riporta, al punto 3, una norma poco conosciuta che, tuttavia, potrebbe comportare spiacevoli sorprese per il lavoratore che incappa nella fattispecie.

Infatti dalla circolare si evince che, in linea generale, il trattamento economico previdenziale di malattia viene computato dalla data di rilascio della relativa certificazione.

E' ammessa tuttavia anche la possibilità che la malattia possa decorrere dalla data dichiarata dal lavoratore a patto che la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio dello stato morboso o nel giorno immediatamente successivo. In questo ultimo caso, nella certificazione rilasciata, deve risultare compilata la voce: *"dichiara di essere ammalato dal..."*.

Questa eccezione alla prassi comune, che è valida anche per i certificati di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegarsi unicamente alla facoltà di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10:00, il giorno immediatamente successivo. Facoltà confermata dal d.p.r. 28 settembre 1990 all'art.20.

Proprio in virtù di questa possibilità, è importante evidenziare che l'eccezione di cui sopra non si applica quando:

- la data riportata alla voce *"dichiara di essere ammalato dal..."* retroagisce di oltre un giorno dalla data del rilascio, essendo in questo caso da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico;
- la data che viene indicata risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella del rilascio del certificato, *ma si trattava di una visita ambulatoriale*.

Le giornate che, alla luce di quanto sopra esposto, risultano anteriori alla data del rilascio del certificato, sono considerate non documentabili e, di conseguenza non indennizzabili. La decorrenza dell'indennità sarà quindi conteggiata alla data del rilascio della certificazione ¹.

Le stesse condizioni, precedentemente descritte, valgono anche per nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra conseguente. In questo caso il periodo di malattia potrà essere ritenuto unico agli

¹ L'indennità economica viene erogata a partire dal 4° giorno di malattia. Il computo delle giornate viene effettuato sulla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata sull'attestazione medica, purchè la visita sia effettuata il medesimo giorno o quello immediatamente successivo.

Se nella certificazione non risulta la data di inizio malattia dichiarata dal lavoratore, il 4°giorno si calcola a partire dalla data di effettuazione della visita medica.

I primi 3 giorni di malattia vengono indicati con il termine "carenza" e non vengono indennizzati dall'INPS. La contrattazione collettiva, nella quasi totalità dei casi, ha ovviato al problema prevedendo che l'onere della copertura economica per i giorni c.d. di carenza siano a carico del datore, che è quindi chiamato a corrispondere il normale trattamento retributivo contrattuale o parte di esso, a seconda del CCNL applicato.

Non vi sono giorni di carenza nel caso di ricaduta nella stessa malattia o in altra consequenziale intervenuta entro 30 gg dalla data di guarigione. Le giornate di carenza sono computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo di malattia indennizzabile.

altri effetti (carenza, computo del 20° giorno) quando l'interruzione tra i due periodi va a coincidere con una giornata festiva (sabato o domenica), a meno che non si tratti di episodi morbosi diversi e non collegati ².

A titolo esemplificativo, i lavoratori che svolgono attività lavorativa nei giorni festivi e prefestivi, o che abbiano necessità di prolungare l'assenza per malattia in corso, qualora la malattia inizi o prosegua nella giornata di sabato o domenica, non potendo fruire fino al lunedì della prestazione del medico di famiglia, al fine di assicurarsi l'indennità di malattia dalla prima giornata di assenza o di continuazione, dovranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica), autorizzata al rilascio di certificati di malattia per le giornate del sabato e dei giorni festivi o prefestivi. Nel caso ciò non dovesse avvenire ed il lavoratore nella condizioni sopradescritte effettuasse la visita solo il lunedì successivo con rilascio della certificazione medica, non vi sarebbe la copertura né per la giornata di sabato né per la domenica.

Le previsioni di cui al punto 3 della circolare in esame valgono sia agli effetti del rapporto con l'INSP sia per gli obblighi del datore di lavoro.

² Quota percentuale indennità INPS

- **Ai lavoratori dipendenti:**
 - dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera
 - dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
- **Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria:**
 - l'indennità spetta nella misura dell'80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
- **Ai disoccupati e sospesi dal lavoro:**
 - l'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della percentuale prevista.
- **Ai ricoverati senza familiari a carico:**
 - l'indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.
- **Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata:**
 - l'indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura dell' 8% - 12% - 16% assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l' 8% - da 5 a 8 mesi il 12% - da 9 a 12 il 16%).
 - l'indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l'importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l'8%).
- **Ai lavoratori marittimi:**
 - in caso malattia fondamentale, l'indennità viene corrisposta nella misura del 75% della retribuzione percepita dall'assistito al momento dello sbarco;
 - in caso malattia complementare, l'indennità viene corrisposta nella misura del 75% della retribuzione percepita dall'assistito al momento dell'ultimo sbarco;
 - in caso di malattia in continuità di rapporto di lavoro, l'indennità viene corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.